

MODULARIO
29019390499

*Ministero
della Infrastruttura e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma
ex MOT 3

Segreteria: tel. 06.41586293 - fax 06.41586275

Roma, 10.03.2004

prot. n. 692/M363
Allegati: 1

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
ROMA

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo
SEDE

Alla ex MOT 1
SEDE
(Rif. n. 83/MOT1 del 16.02.04)

OGGETTO: Riconoscimento reciproco delle targhe di prova tra l'Italia e la Germania.

Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni da parte di cittadini sanzionati perché alla guida di veicoli importati dalla Germania e recanti targhe cd. "di breve termine", conformi all'allegato prototipo, ritenute dagli organi accertatori non rientranti nell'accordo di reciprocità del 1° gennaio 1994.

Acquisiti i necessari chiarimenti presso le competenti autorità tedesche, si è appreso che le predette "targhe di breve termine" sono in uso in Germania dal 1° maggio 1998 ed hanno sostituito, in forza di una modifica normativa, le "targhe rosse per singolo utilizzo destinate agli utenti privati", già contemplate nel predetto accordo di reciprocità.

Nessuna modifica, viceversa, è intervenuta in ordine alle "targhe rosse per utilizzo ripetuto".

Al riguardo, appare opportuno evidenziare come l'intera vicenda scaturisca da un difetto di comunicazione tra il Ministero di Stato bavarese dell'Economia, dei Trasporti e della Tecnologia e l'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione italiano, atteso che il primo afferma di aver provveduto, nel giugno 1998, a comunicare le predette modifiche e,

MODULARIO
250UN990010

non avendo ottenuto risposta, a ritenerle accettate ai fini dell'applicazione dell'accordo di reciprocità da parte italiana.

Ciò posto, non sussistendo ragioni obiettive per non aderire alla ricostruzione dei fatti rappresentata dalle autorità tedesche e verificato che le modifiche intervenute non sono in contrasto con i contenuti dell'accordo di reciprocità, si comunica che deve ritenersi ammessa la circolazione su territorio italiano, in applicazione dell'accordo medesimo, dei veicoli provenienti dalla Germania muniti delle tradizionali "targhe rosse per utilizzo ripetuto" ovvero delle "targhe di breve termine".

Nel restare a disposizione per ogni altro chiarimento si rendesse necessario, si evidenzia la necessità che venga assicurata la massima diffusione dei contenuti della presente presso le competenti autorità di polizia.

Si coglie l'occasione per formulare i più cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. *Amadeo Fumero*)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MN

6

TARGA TEMPORANEA



La *TARGA TEMPORANEA* è a sfondo bianco con caratteri neri e riporta sul lato destro un riquadro a fondo giallo indicante la scadenza.

La composizione alfanumerica inizia con la sigla della città di immatricolazione (massimo tre caratteri), seguita da una sequenza di numeri (massimo cinque) iniziante sempre con "04".

Può essere assegnata a chiunque la richieda - anche a cittadini di altri Stati dell'U.E. - per motivi di prova, collaudo e trasferimento del veicolo.

E' prodotta in privato, con sequenza alfanumerica attribuita dall'Ufficio immatricolazione, il quale rilascia al richiedente un documento di circolazione compilato nella sola parte contenente i dati personali, mentre la parte relativa ai dati tecnici e identificativi del veicolo è compilata, prima dell'utilizzo del mezzo, direttamente dall'intestatario.

I dati del veicolo abbinato alla targa, pertanto, non sono registrati dagli Uffici immatricolazione, i quali conservano nei propri archivi cartacei esclusivamente quelli personali.

E' valida cinque giorni e, una volta scaduta, rimane in possesso dell'intestatario.